

1474/17

N. R.G. 2143/2015



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione delle Persone, della Famiglia e dei Minori

La Corte riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

dott. Pietro	CACCIALANZA	Presidente
dott. Serena	BACCOLINI	Consigliere rel. est.
dott. Vittoria	BUFFA	Consigliere Ausiliario

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento iscritto al n. 2143/2015 R.G. promosso  
*da*

nata a Terjola ( Georgia ) il 10/8/1966 e residente in Milano via Feltrinelli n. 16  
rappresentata e difesa dall'avv. Livio Neri presso il cui studio in Milano Viale Regina Margherita n. 30  
è elett.te dom.ta

**APPELLANTE**

*contro*

**MINISTERO dell'INTERNO** in persona del Ministro pro tempore  
**QUESTURA di UDINE** in persona del Questore pro tempore

**APPELLATO CONTUMACE**

con la partecipazione del P.G. nella persona del Sostituto dott. Sandro Cellati

**OGGETTO:** Appello avverso ordinanza ex art. 702 bis cpc, art. 30 d.lgs. n. 286/98, art. 20 d.lgs. n. 150/2011 emessa dal Tribunale di Milano in data 11/5/2015 ( procedimento n. 47813/2014 R.G. Tribunale di Milano )

**CONCLUSIONI**

pagina 1 di 7

**per parte appellante:** " *Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla conservazione dell'unità familiare con il coniuge ed al conseguente rilascio in suo favore della carta di soggiorno di cui all'art. 10 d.lgs. n. 30/2007 o, in subordine, al rinnovo del proprio permesso di soggiorno per motivi familiari; annullare il provvedimento del Questore della Provincia di Udine di rigetto dell'istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per motivi familiari della ricorrente emesso in data 10/4/2012 nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e conseguentemente ordinare alle Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, di rilasciare alla sig.ra Diana Siradze la carta di soggiorno di cui all'art. 10 d.lgs. n. 30/2007 o, in subordine, il permesso di soggiorno per motivi familiari o, comunque, un titolo di soggiorno per il motivo che sarà ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatali".*

**per il P.G. :** " *Il PG si è riportato alle conclusioni rese in data 5/1/2016 con cui ha concluso in termini di rigetto dell'appello confermando l'ordinanza del Tribunale".*

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con provvedimento in data 10/4/2012 ( prot. n. 10/2012 cat. A.12/12 Imm. ) la Questura di Udine ha rigettato l'istanza di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo presentata in data 17/9/2010 dalla cittadina georgiana \_\_\_\_\_, già titolare per il periodo 6/10/2009-5/10/2010 di permesso di soggiorno per motivi familiari, in quanto coniugata con il cittadino italiano \_\_\_\_\_

I motivi a sostegno del rigetto, ribaditi anche dopo l'invio di memorie difensive nell'ambito del procedimento amministrativo, hanno riguardato: a) la mancata convivenza fra i coniugi ritenuta rilevante ai sensi dell'art. 30 comma 1 bis del T.U. Imm. e successive modifiche; b) l'assenza di redditi " *pari almeno all'importo dell'assegno sociale annuo*" con domanda da inoltrarsi alla Questura di luogo di residenza del congiunto cittadino comunitario.

La \_\_\_\_\_ ha proposto opposizione ex art. 30 T.U. Imm. e successive modificazioni e 20 d.lgs. n. 150/11 avanti al Tribunale di Milano ( procedimento iscritto al n. 47813/2014 R.G. ) dando atto di essere entrata in Italia con visto turistico nel 2004, di avere lavorato come badante in Calabria e a Milano, di essersi coniugata con un cittadino italiano il 28/8/2008 ( estratto matrimonio doc. n. 2 ), che in data 6/10/2009 la Questura di Milano le aveva rilasciato un permesso di soggiorno della durata di un anno per motivi familiari ( doc. n. 3 ), di avere vissuto con il coniuge sino al settembre 2010 quando a seguito della perdita del lavoro del marito hanno ricevuto lo sfratto dall'abitazione di via Donadoni, che da quel momento il marito si è trasferito presso la struttura di accoglienza di Milano piazza San Marco, di essersi trasferita a Udine avendo in quella città trovato lavoro come badante e di avere inoltrato alla Questura di Udine la richiesta sopra menzionata, di essere rientrata a Milano cessato il lavoro, divenuta irrevocabile la sentenza del Tribunale di Milano di applicazione della pena su richiesta

pagina 2 di 7



del 12/7/2011 ha sofferto un periodo di detenzione nel Carcere di Bollate dal 2/12/2011, con provvedimento del 7/6/2013 è stata ammessa all'affidamento in prova ai Servizi Sociali ed in data 5/4/2014 ha terminato di scontare la pena ( doc. n. 6 ), che l'accoglienza presso l'Associazione Cena dell'Amicizia Onlus sita in Milano via Spadini n. 15 è stata prorogata su richiesta dei Servizi Sociali ( doc. n. 8 - 9 ) e di essere seguita dal CPS dell'Ospedale Nigurada di Milano per disturbo della personalità e disturbo dell'umore con trattamento farmacologico e sostegno psicologico ( doc. n. 10 ), che il marito si trovava accolto presso l'Associazione Effatà di Milano e che era stata inoltrata richiesta di assegnazione dell'alloggio popolare.

Integrata la produzione documentale ( documentazione attestante l'intervenuta assegnazione al marito dell'alloggio popolare con richiesta di trasferimento della residenza nell'immobile Aler di via Feltrinelli n. 16 - doc. n. 14 e 15 ).

L'Amministrazione non si è costituita avanti al Giudice di prime cure che, con l'ordinanza oggetto di gravame, ha rigettato i motivi di opposizione ritenendo ostativo ad ogni diversa valutazione la circostanza che la Siradze non aveva fornito la prova, rilevante ai sensi dell'art. 30 comma I bis T.U. Imm. e successive modificazioni, dell'effettiva e stabile convivenza con il marito e la mancanza dei requisiti ( risorse economiche ) previsti dalla Direttiva CE 2004/38/CE.

Con atto di appello notificato in data 9/6/2015 la ha proposto gravame ribadendo i motivi dedotti in I grado e lamentando la violazione dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, applicabile alla fattispecie oggetto di valutazione atteso che l'appellante è coniugata con un cittadino italiano, con irrilevanza del requisito della convivenza e della sussistenza delle condizioni economiche indicate dal Giudice di prime cure.

Instaurato il contraddittorio, l'Amministrazione appellata non si è costituita, ne è stata dichiarata la contumacia e su istanza di parte appellante è stata disposta la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato all'esito dell'udienza del 8/1/2016 a cui l'appellante ha presenziato personalmente dichiarando di vivere con il marito presso l'alloggio Aler di via Feltrinelli n. 16, di lavorare saltuariamente, che il marito era titolare di una pensione di invalidità e che era prossimo a percepire anche quella di vecchiaia.

Precisate da parte appellante e dal P.G. le conclusioni come in epigrafe riportate la causa, concessi i termini per il deposito delle memorie conclusive, è stata rimessa in decisione e discussa all'odierna Camera di Consiglio.

I motivi di gravame sono fondati e devono essere accolti con conseguente riforma dell'impugnata ordinanza.

La Corte osserva:



1. la documentazione prodotta dalla [redacted] davanti al Tribunale di Milano, e nel giudizio di gravame nuovamente depositata, attesta che l'appellante, originaria della Georgia, si è coniugata in Italia con un cittadino italiano, avviando una convivenza che si è protratta quantomeno sino al settembre 2010 ( le risultanze del certificato storico prodotto non sono state contestate dall'Amministrazione appellata che in entrambi i gradi di giudizio è rimasta contumace ) e che per un anno le ha consentito di essere titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
2. con il provvedimento, da cui ha avuto origine la vicenda processuale, la Questura di Udine ha rigettato la richiesta presentata dalla [redacted], non prodotta in sede giurisdizionale dall'interessata, sotto una pluralità di profili: a) come istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 comma 1 lett. b) T.U. Imm. e successive modifiche, in armonia con l'art. 19 comma II lett.c medesimo T.U. e 28 lett. b) DPR n. 394/99 così come novellato dal DPR n. 334/2004; b) come istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 T.U. Imm. e successive modifiche; c) come istanza di rilascio di Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione ( art. 10 d.lgs. n. 30/2007 );
3. per l'assenza dei presupposti soggettivi ( titolarità di un permesso di soggiorno da almeno 5 anni in corso di validità o cittadino extracomunitario al quale è stata riconosciuta la protezione internazionale ) deve escludersi nella fattispecie oggetto di esame l'operatività dell'art. 9 del T.U. Imm. e successive modifiche risultando pacifico che l'appellante in passato ha ottenuto esclusivamente un permesso di soggiorno della durata di un anno di validità;
4. deve affermarsi l'operatività dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, che ha recepito la direttiva 2004/38/CE che regola il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare negli Stati Membri, poiché ai sensi dell'art. 23 della normativa cit. il decreto si applica anche ai familiari, individuati all'art. 2 comma 1 lett. b), dei cittadini italiani laddove le disposizioni risultino maggiormente favorevoli, con la previsione del rilascio di una carta di soggiorno di familiare ( IV comma dell'art. 10 cit. ) e che ha sostituito il titolo in precedenza previsto dal IV comma dell'art. 30 T.U. Imm. ( per l'abrogazione del DPR n. 1656/65 richiamato al II comma dell'art. 28 T.U. Imm. e del IV comma dell'art. 30 T.U. Imm. si rinvia all'art. 25 del d.lgs. n. 30/2007 );
5. non sono emersi elementi che possano far dubitare dell'effettività del matrimonio contratto dalla [redacted] con il [redacted] ai sensi dell'art 30 comma 1 bis T.U. Imm. e successive modifiche e la tutela invocata dall'appellante, vertendosi in ipotesi di rinnovo tempestivo di un precedente titolo di soggiorno per motivi familiari, deve essere ricondotta non alla disciplina di cui all'art. 30 T.U. Imm. e successive modifiche, come erroneamente indicato dal Tribunale di Milano, ma a quella di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007, disposizione che non richiede il requisito oggettivo della convivenza tra il cittadino italiano ed il coniuge straniero ( da ultimo Cass. sez. 6-1 n. 5303/2014 );
6. la disposizione del d.lgs. n. 30/2007, se più favorevoli, " si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana" e appare, dunque, evidente che le statuizioni della Direttiva e della legge che vi ha dato attuazione devono trovare applicazione in favore dei coniugi di cittadini italiani soggiornanti in Stati membri della UE, quindi anche in Italia, laddove




- stabiliscano diritti di soggiorno in favore degli stranieri più favorevoli rispetto a quelli riconosciuti dalla legislazione italiana in materia di soggiorno di cittadini extracomunitari;
7. come chiarito anche dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 3210/2011 e successiva n. 13112/2011, la Direttiva del 2004 attribuisce al cittadino di un paese terzo, coniuge di cittadino dell'Unione Europea, il diritto ad ottenere un titolo di soggiorno nello stato membro ospitante, titolo disciplinato dalla direttiva stessa ai sensi degli artt. 6 e seguenti, i quali non prevedono tra i requisiti per l'ottenimento della carta di soggiorno ( disciplinata in particolare dagli artt. 10 e segg.) né che il coniuge cittadino di uno stato terzo abbia fatto ingresso o soggiornato legalmente in uno Stato membro della UE, come rilevato dalla Corte di Giustizia europea ( Grande sezione) con la sentenza 25.7.2008, né quello della effettiva convivenza tra il cittadino di stato terzo e il coniuge cittadino di stato membro, essendo sufficiente che tale rapporto coniugale non sia cessato;
  8. la Corte di Giustizia ha ripetutamente affermato ( vedi in particolare sentenza C-459/99 del 25.7.2002) , che " il rilascio di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato membro deve essere considerato...non come un atto costitutivo di diritti, ma come un atto destinato a comprovare, da parte di uno Stato membro, la posizione individuale del cittadino di uno Stato membro nei confronti delle norme comunitarie. Lo stesso ragionamento deve valere per quanto riguarda il cittadino di un paese terzo, coniugato con un cittadino di uno Stato membro..."; tale principio, enunciato dalla Corte di Giustizia in vigenza delle Direttive precedenti 68/360 e 73/148, abrogate e sostituite dalla Direttiva 38/2004/CE, ha trovato espresso riconoscimento nell'art. 25 di quest'ultima Direttiva il quale recita testualmente che " Il possesso di un attestato d'iscrizione di cui all'art. 8, di un documento che certifichi il soggiorno permanente, della ricevuta della domanda di una carta di soggiorno di familiare, di una carta di soggiorno o di una carta di soggiorno permanente, non può in nessun caso essere un prerequisito per l'esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova.";

Tanto premesso, sussiste in capo all'appellante, cittadina originaria della Georgia, coniugata regolarmente con un cittadino italiano, il diritto ad ottenere una carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, in quanto dotata di un passaporto in corso di validità ( esibito all'udienza del 8/1/2016 ) e pacificamente ancora legata da vincolo di matrimonio con \_\_\_\_\_, con il quale ha ripreso la convivenza, interrotta per ragioni economiche avendo i coniugi subito uno sfratto, dopo l'assegnazione della casa dell'Aler di via Feltrinelli n. 16 Milano.

Non risultano a carico dell'appellante provvedimenti limitativi del suo diritto di soggiorno in Italia c/o provvedimenti di allontanamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e segg. del d. l.vo 30/2007 ( norme che disciplinano i casi tassativi in cui il coniuge extracomunitario può subire limitazioni al suo diritto a soggiornare e circolare liberamente negli Stati dell'Unione) né ai sensi degli artt. 19 comma II e 13 T.U. Imm. e successive modifiche.

La \_\_\_\_\_, dopo il fatto commesso in data 21/10/2010 con pena patteggiata ed espiazione della pena in misura alternativa positivamente conclusa, non ha più posto in essere condotte trasgressive, ha continuato ad essere seguita dai Servizi Sociali che, con relazione del 7/7/2014, hanno comunicato il



progetto della coppia di riprendere la convivenza nell'immobile assegnato al marito.  
Non emergono elementi che consentano di affermare che le condotte poste in essere dall'appellante costituiscano un pericolo per la pubblica sicurezza o per l'ordine pubblico, pericolo per altro neppure indicato nel provvedimento della Questura di Udine impugnato.

Conclusivamente, ritiene la Corte che il Giudice di prime cure abbia errato nel rigettare i motivi di opposizione dedotti dalla Siradze atteso che il provvedimento del Questore di Udine di rigetto, motivato solo sul presupposto della dedotta mancata convivenza con il coniuge italiano e sulla mancanza di risorse economiche, si pone in contrasto con la normativa europea e con l'art. 10 d.lgs. n. 30/2007.

Tali conclusioni assorbono tutte le domande formulate dall'appellante.

L'ordinanza del Tribunale di Milano impugnata deve pertanto essere riformata e deve essere dichiarato invece il diritto di \_\_\_\_\_ a permanere nel territorio dello Stato, in quanto coniuge di un cittadino di Stato membro della UE e quindi titolare di un diritto al libero soggiorno e alla libera circolazione nei territori degli Stati membri.

La peculiarità delle questioni trattate, tenuto conto che la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata si è consolidata in epoca successiva all'emissione del provvedimento del Questore di Udine e la mancata costituzione del Ministero dell'Interno in entrambi i giudizi esimono la Corte dal provvedere in ordine alle spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio.

**P.Q.M.**


La Corte sull'appello proposto da Siradze Diana avverso l'ordinanza ex art. 702 bis cpc, art. 30 d.lgs. n. 286/98, art. 20 d.lgs. n. 150/2011 emessa dal Tribunale di Milano in data 11/5/2015 ( procedimento n. 47813/2014 R.G. Tribunale di Milano ), così provvede:

1. in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Milano impugnata, dichiara che nata a Terjola ( Georgia ) il 10/8/1966 ha diritto al permesso per motivi familiari in Italia, essendo in possesso dei requisiti per ottenere una carta di soggiorno in qualità di coniuge di cittadino dell'Unione Europea in base agli artt. 2, 3, 10 e 23 del d. lgs. n. 30 del 2007;
2. nulla sulle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Così deciso in Milano il 3/4/2017

Il Consigliere del. est.  
dott. Serena Baccocchi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
dott.  PRESTI



Il Presidente  
dott. Pietro Caccialanza  
  
pagina 6 di 7